

proposta di legge n. 218

a iniziativa dei Consiglieri ROCCHI, MAMMOLI
presentata in data 31 gennaio 2008

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”

Signori Consiglieri.

la legge regionale n. 34 del 1988, sul finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, prevede all'articolo 1, comma 1, che, a ciascun gruppo consiliare, sia assegnato un contributo fisso mensile e un contributo variabile in relazione alla consistenza numerica, e all'articolo 2, commi 1 e 2, stabilisce che all'erogazione dei contributi provvede l'Ufficio di presidenza, al quale i presidenti dei gruppi consiliari devono presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione circa l'impiego dei fondi erogati nell'anno precedente. La legge in questione, quindi, non disciplina le tipologie di spese per le quali devono essere utilizzati i contributi assegnati con spesa a carico del bilancio del Consiglio regionale, né i divieti.

Pertanto, al fine di uniformare le procedure di impiego dei fondi da parte dei singoli gruppi consiliari, e di prevenire l'insorgere di eventuali contestazioni sulle modalità di utilizzo di tali finanziamenti in sede di rendicontazione, la presente proposta di legge intende modificare la legge regionale n. 34 del 1988, introducendo norme di disciplina delle tipologie di spese ammissibili e dei divieti, come, peraltro, previsto espressamente in leggi di diverse Regioni. L'articolo 1 introduce gli articoli 1 bis e ter alla l.r. 34/1988.

Il primo prevede un elenco delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari che possono essere sostenute attraverso i contributi erogati ai sensi dell'articolo 1 della legge. In particolare, tale disposizione stabilisce che possono essere utilizzati i contributi in questione per le seguenti attività:

- a) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- b) redazione, stampa e diffusione di manifesti e pubblicazioni editi dal gruppo;
- c) spese di rappresentanza;
- d) spese postali e di cancelleria non coperte dalle dotazioni e dai servizi conferiti ai gruppi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 34/1988;
- e) collaborazione e consulenze professionali;
- f) organizzazione e partecipazione a manifesta-

zioni, incontri e iniziative, attinenti a temi di interesse regionale, diverse dalle attività previste all'articolo 1, comma 4, della l.r. 34/1988.

L'articolo 1 ter individua esplicitamente i divieti di utilizzo dei contributi, in applicazione delle leggi 195/1974 e 659/1981, per quanto attiene alle disposizioni relative al finanziamento dei partiti politici.

Nello specifico i gruppi consiliari non possono utilizzare, neanche parzialmente, i contributi percepiti per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi. I gruppi consiliari non possono, altresì, intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai Consiglieri regionali, provinciali e comunali. Da ultimo i gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

L'articolo 2 della proposta sostituisce l'articolo 2 della legge regionale n. 34 del 1988, introducendo disposizioni più puntuali per uniformare le procedure di rendicontazione e conservazione della documentazione delle spese da parte dei gruppi. La nuova formulazione prevede che i gruppi consiliari devono presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, un rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, in base al modello e alle direttive stabilite con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui sopra comporta la sospensione dal versamento dei finanziamenti. L'articolo stabilisce, inoltre, che qualsiasi variazione nell'assegnazione dei contributi, dovuta alla cessazione del gruppo, alla nuova costituzione o alla variazione della consistenza numerica dei gruppi esistenti, decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificata la modifica.

L'articolo 3, infine, prevede che le disposizioni si applichino a decorrere dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2008.

Art. 1

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), sono inseriti i seguenti:

“Art. 1 bis

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati esclusivamente per le seguenti attività:

- a) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- b) redazione, stampa e diffusione di manifesti e pubblicazioni editi dal gruppo;
- c) spese di rappresentanza;
- d) spese postali e di cancelleria non coperte dalle dotazioni e dai servizi conferiti ai gruppi ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
- e) collaborazione e consulenze professionali;
- f) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, incontri e iniziative, attinenti a temi di interesse regionale, diverse dalle attività di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 1 ter

1. Ai contributi erogati ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 1 si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici.

2. I gruppi consiliari non possono utilizzare, neanche parzialmente, i contributi percepiti per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

3. I gruppi consiliari non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai Consiglieri regionali, provinciali e comunali.

4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.”.

Art. 2

1. L'articolo 2 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. All'erogazione dei contributi provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a rate mensili.

2. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto annuale delle spese sostenute nell'anno precedente, secondo il modello definito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e in conformità alle direttive dallo stesso impartite.

3. La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui al comma 2 comporta la sospensione dall'erogazione dei contributi.

4. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l'impiego dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

5. Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.”.

Art. 3

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2008.